

Regolamento esecutivo della UGCI Sezione di Trani

Art. 1

La locale Unione Giuristi Cattolici Italiani (UGCI) ha sede in Trani, alla Piazza Trieste, nei locali della Chiesa di S. Lucia, presso la Procura Circondariale Pretorile di Trani.

Art. 2

L'Unione ha lo scopo di contribuire all'attuazione dei principi dell'etica cristiana nella scienza giuridica, nell'attività legislativa, giudiziaria e amministrativa, in tutta la vita pubblica e professionale.

In particolare l'Unione intende:

- a) promuovere un'adeguata specifica preparazione spirituale, deontologica, culturale e professionale dei giuristi;
 - b) favorire l'affermarsi della concezione del diritto quale ordine di giustizia fra gli uomini;
 - c) impegnarsi per la tutela e la promozione della persona umana nel concreto dell'esperienza giuridica;
 - d) ottenere, anche nell'opinione pubblica, una maggiore consapevolezza della funzione del diritto nella società nazionale ed internazionale;
 - e) richiamare l'attenzione dei giuristi sui problemi giuridici emergenti dall'evoluzione della società, perché possano trovare soluzioni rispondenti al bene comune;
 - f) curare gli interessi d'ordine sociale connessi con la dignità delle professioni giuridiche;
 - g) prestare opera di consulenza giuridica alle istituzioni ed alle iniziative sociali d'ispirazione cristiana;
- L'Unione non ha carattere politico né sindacale.

Art. 3

Possono far parte della locale Unione Giuristi Cattolici Italiani esclusivamente persone che siano domiciliate nel circondario del Tribunale di Trani e che appartengono ad una delle seguenti categorie:

- a) professori universitari;
- b) magistrati;
- c) avvocati;
- d) notai;
- e) funzionari della pubblica amministrazione;
- f) laureati che svolgono normalmente attività di studio e di consulenza giuridica.

Art. 4

La domanda di iscrizione, da redigersi per iscritto a cura dell'interessato, deve essere controfirmata da due soci che assumono la veste di "presentatori".

Art. 5

L'accettazione del nuovo socio deve essere deliberata, con poteri discrezionali e con votazione a scrutinio segreto, dal Consiglio dell'Unione Locale. Contro la delibera del Consiglio non è ammesso ricorso. Il rifiuto di iscrizione comporta l'improponibilità di una nuova domanda da parte dello stesso candidato, per almeno tre anni.

Art. 6

La qualità di socio comporta l'osservanza dei seguenti obblighi:

- 1) partecipazione attiva alla vita dell'Unione con la presenza ad almeno due riunioni all'anno;
- 2) presenza ad almeno una funzione religiosa sociale nel corso dell'anno,
- 3) versamento della quota sociale annuale.

Art. 7

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione.

Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto.

La decadenza è deliberata dal Consiglio dell'Unione locale per morosità nel versamento della quota per oltre un anno.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio dell'Unione locale per indegnità morale o per comportamento contrario agli scopi dell'Unione o per inosservanza degli obblighi di cui ai numeri 1 e 2 del precedente

articolo 6; contro tale deliberazione è ammesso ricorso al Consiglio Centrale. Per i membri del Consiglio dell'Unione locale l'esclusione può essere deliberata anche dal Consiglio Centrale.

Art. 8

L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio della Unione Locale o su richiesta alla Presidenza fatta da almeno dieci soci.

Le convocazioni devono farsi a mezzo avviso scritto da inviare ai soci almeno cinque giorni prima della riunione.

L'assemblea è legalmente costituita qualunque sia il numero dei presenti purchè non inferiori a sette.

Art. 9

Il Consiglio dell'Unione Locale è composto da un numero di soci pari al 10% degli iscritti e comunque non inferiore a 5, nè superiore ad 8 e dura in carica un biennio.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente e nomina, su proposta del Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio può nominare anche al di fuori dei propri componenti, ma sempre fra i soci, Delegati per speciali attività, nonchè costituire Commissioni formate da esperti, scelti anche fra non soci, per lo studio di particolari problemi.

Il Consiglio è assistito da un Consulente ecclesiastico nominato dall'Ordinario diocesano.

Art. 10

Il Consiglio può costituire, sotto la responsabilità di un Delegato a ciò designato, gruppi giovanili, dei quali possono far parte studenti e giovani laureati in materie giuridiche.

L'iscrizione ai gruppi giovanili dell'Unione non comporta necessariamente l'acquisto della qualità di soci dell'Unione.

Gli iscritti partecipano alle iniziative spirituali, culturali e scientifiche dell'Unione. A tal scopo la locale Unione promuoverà tutte le iniziative specifiche volte a favorire la formazione umana e professionale degli iscritti ai gruppi giovanili

Art. 11

L'elezione del Consiglio dell'Unione locale avviene mediante votazione a scrutinio segreto. Risultano eletti i soci che abbiano riportato il maggior numero dei voti e, in caso di parità, il più anziano di iscrizione all'Unione o, in subordine, il più anziano di età.

Le stesse persone possono essere sempre rielette, nominate o designate.

Art. 12

Le entrate dell'Unione locale sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da contributi da parte di enti o privati.

L'ammontare della quota sociale viene definito ogni anno dal Consiglio locale. L'anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 13

L'elezione dei Delegati, per partecipare all'Assemblea dei Delegati delle Unioni Locali, viene effettuata di regola dall'assemblea dell'Unione locale e, in caso di particolare urgenza, dal Consiglio dell'Unione stessa.